



Valido dal 1° gennaio 2021

Indice

Basi legali e termini.....	6
A. Disposizioni generali	7
art. 1 Nome e sede	7
art. 2 Scopo secondo l'atto di fondazione	7
art. 3 Iscrizione.....	7
art. 4 Rapporto con la LPP.....	7
art. 5 Campo di validità del regolamento	7
art. 6 Contratto di affiliazione.....	7
art. 7 Responsabilità.....	8
art. 8 Persone assicurate	8
art. 9 Inizio dell'assicurazione, iscrizione	8
art. 10 Fine dell'assicurazione	9
art. 11 Assicurazione esterna dopo la cessazione del rapporto di lavoro	9
art. 12 Uscita dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 55o anno di età	9
art. 13 Unione domestica registrata	10
art. 14 Esame dello stato di salute e riserve	10
art. 15 Reticenza	10
art. 16 Obbligo d'informazione e di notifica	11
art. 17 Protezione dei dati	11
art. 18 Infermità congenita	11
art. 19 Informazione	11
art. 20 Salario determinante.....	11
art. 21 Salario assicurato	12
art. 22 Mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato	12
art. 23 Adeguamenti salariali.....	12
art. 24 Congedo non retribuito	13
B. Finanziamento.....	14
art. 25 Informazioni generali sui contributi.....	14
art. 26 Durata dell'obbligo di contribuzione	14
art. 27 Pagamento di contributi, riscossione dei contributi, interessi di mora	14
art. 28 Ammontare dei contributi	14
art. 29 Prestazioni d'entrata	14
art. 30 Acquisto nelle prestazioni regolamentari	15
art. 31 Acquisti per il pensionamento anticipato.....	15
C. Prestazioni di previdenza.....	17
art. 32 Tipi di prestazione.....	17
art. 33 Capitale di risparmio	17
art. 34 Contributo di risparmio	18
art. 35 Età di riferimento regolamentare.....	18
art. 36 Prestazioni di vecchiaia	18
art. 37 Rendita transitoria AVS.....	19
art. 38 Rendita per figli di pensionato	19
art. 39 Concetto d'invalidità.....	19
art. 40 Prestazione d'invalidità, presupposti del diritto	19
art. 41 Rendita d'invalidità	20

art. 42	Capitale d'invalidità	21
art. 43	Rendita per figli d'invalidi	21
art. 44	Mantenimento del capitale di risparmio e libero passaggio	21
art. 45	Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni.....	21
art. 46	Presupposti del diritto alle prestazioni per i superstiti.....	22
art. 47	Rendita per coniugi	22
art. 48	Rendita per conviventi.....	23
art. 49	Prestazioni a favore degli ex coniugi	23
art. 50	Rendita per orfani.....	23
art. 51	Capitale di decesso.....	24
art. 52	Capitale supplementare di decesso	25
D.	Disposizioni comuni per le prestazioni.....	26
art. 53	Giustificazione del diritto alle prestazioni	26
art. 54	Forma delle prestazioni di previdenza.....	26
art. 55	Versamento delle prestazioni, luogo di adempimento.....	26
art. 56	Restituzione di prestazioni ricevute indebitamente	26
art. 57	Obbligo di versare prestazioni anticipate.....	27
art. 58	Sovraindennizzo e coordinamento con altre prestazioni assicurate.....	27
art. 59	Riduzione delle prestazioni per colpa grave	28
art. 60	Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi	28
art. 61	Cessione, costituzione in pegno e compensazione	28
art. 62	Surrogazione	28
E.	Libero passaggio	29
art. 63	Prestazione d'uscita	29
art. 64	Trasferimento e versamento della prestazione d'uscita.....	29
art. 65	Mantenimento della previdenza in un'altra forma	29
art. 66	Pagamento in contanti	29
art. 67	Conteggio e informazione.....	30
art. 68	Calcolo della prestazione d'uscita	30
F.	Divorzio.....	31
art. 69	Principio	31
art. 70	Utilizzo	31
art. 71	Riacquisto.....	31
art. 72	Accredito	32
art. 73	Sentenze di divorzio estere.....	32
art. 74	Adeguamento della rendita di vecchiaia e della prestazione d'uscita da trasferire	32
G.	Promozione della proprietà d'abitazioni.....	33
art. 75	Proprietà d'abitazioni	33
art. 76	Partecipazioni	33
art. 77	Uso proprio.....	33
art. 78	Costituzione in pegno.....	33
art. 79	Presupposti e ammontare del prelievo anticipato.....	34
art. 80	Importo minimo, molteplici prelievi anticipati.....	34
art. 81	Riduzione delle prestazioni	34
art. 82	Presupposti e prova	34

art. 83	Informazione.....	35
art. 84	Prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e obbligo di comunicazione	35
art. 85	Notifica all'Amministrazione federale delle contribuzioni.....	35
art. 86	Costi	35
art. 87	Pagamento.....	35
art. 88	Rimborso	36
art. 89	Cambio di proprietà d'abitazioni.....	36
art. 90	Rimborsi in caso di riduzioni di valore	36
art. 91	Aumento del diritto alle prestazioni con il rimborso.....	37
art. 92	Garanzia dello scopo di previdenza	37
H.	Disposizioni finali e transitorie.....	38
art. 93	Copertura insufficiente	38
art. 94	Liquidazione parziale	38
art. 95	Prescrizione dei diritti	38
art. 96	Obbligo di conservare i documenti relativi alla previdenza	39
art. 97	Contenzioso	39
art. 98	Lacune nel regolamento di previdenza.....	39
art. 99	Limitazione di responsabilità	39
art. 100	Modifiche del regolamento.....	40
art. 101	Mantenimento dei diritti acquisiti.....	40
art. 102	Disposizioni transitorie	40
art. 103	Entrata in vigore del regolamento di previdenza	40
	Allegato 1 - Importi	41
	Allegato 2 - Aliquote di conversione.....	42

Basi legali e termini

AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP 2	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPD	Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati
LFus	Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OLP	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
LAM	Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare
CO	Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
LUD	Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni
OPPA	Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Il consiglio di fondazione adotta il presente regolamento di previdenza ai sensi dell'art. 50 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e in virtù dell'atto di fondazione del 29 novembre 2013 di Ascaro Vorsorgestiftung.

A. Disposizioni generali

art. 1 Nome e sede

Sotto la denominazione Ascaro Vorsorgestiftung (di seguito denominata "fondazione") è stata istituita una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. CC, degli artt. 48 cpv. 2 e 49 cpv. 2 LPP nonché dell'art. 331 CO con sede a Berna.

art. 2 Scopo secondo l'atto di fondazione

¹ La fondazione si prefigge di gestire la previdenza professionale come fondazione comune nel quadro della LPP e delle relative disposizioni d'esecuzione per proteggere i collaboratori delle imprese affiliate nonché i loro superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità.

² La fondazione può offrire una copertura previdenziale che eccede le prestazioni minime legali.

art. 3 Iscrizione

¹ La fondazione è iscritta nel registro della previdenza professionale del Canton Berna con il numero BE.221 per l'attuazione della previdenza obbligatoria.

² La fondazione è affiliata al fondo di garanzia svizzero LPP.

art. 4 Rapporto con la LPP

¹ Le prestazioni minime previste dalla LPP e dalla LFLP e delle relative ordinanze sono sempre garantite. A questo fine la fondazione gestisce i conti individuali di vecchiaia secondo l'art. 11 OPP 2, dai quali risulta l'aver di vecchiaia acquisito in virtù della LPP.

² La fondazione è una cassa con primato dei contributi ai sensi della LFLP e può assicurare i rischi presso una società svizzera d'assicurazione.

³ Nell'ambito dei diritti legali obbligatori, le prescrizioni della LPP prevalgono sulle eventuali disposizioni di tenore diverso del presente regolamento. La previdenza sovraobbligatoria è inoltre soggetta al diritto civile, a meno che esso non sia stato abrogato da LPP, LFLP od OPPA.

art. 5 Campo di validità del regolamento

¹ I diritti e gli obblighi delle persone assicurate e aventi diritto nei confronti della fondazione si basano sul presente regolamento.

² L'ammontare dei contributi e delle prestazioni dipende dal piano di previdenza dell'impresa affiliata.

art. 6 Contratto di affiliazione

¹ L'affiliazione di un'impresa avviene sulla base di un contratto scritto di affiliazione.

² Il contratto d'affiliazione stipula i diritti e gli obblighi dell'impresa affiliata e include il piano di previdenza applicabile.

art. 7 Responsabilità

La fondazione declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze risultanti dalla violazione degli obblighi delle imprese affiliate e delle persone assicurate e si riserva il diritto di far valere i danni subiti e di recuperare le prestazioni erogate indebitamente.

art. 8 Persone assicurate

¹ Nella fondazione vengono assicurati tutti i dipendenti delle imprese affiliate che soddisfano le condizioni di ammissione descritte nel piano di previdenza.

² Non devono essere assicurati:

- i dipendenti che non hanno ancora compiuto il 17° anno d'età;
- i dipendenti il cui salario annuo non raggiunge la soglia d'accesso secondo la LPP, salvo diversa disposizione del piano di previdenza;
- i dipendenti che hanno già raggiunto o superato l'età di riferimento regolamentare;
- i dipendenti che sono riconosciuti invalidi almeno al 70% ai sensi dell'AI nonché le persone con proroga provvisoria del rapporto di assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP;
- i dipendenti con i quali il datore di lavoro ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per una durata massima di tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la scadenza dei tre mesi, il dipendente deve essere obbligatoriamente assoggettato alla previdenza secondo il presente regolamento dal momento in cui è stata concordata la proroga. La durata di più impieghi a tempo determinato consecutivi presso lo stesso datore di lavoro viene sommata se le interruzioni non superano i tre mesi. In questo caso, il dipendente è assicurato dall'inizio del quarto (complessivo) mese di lavoro;
- i dipendenti che esercitano un'attività accessoria presso il datore di lavoro e che sono già assicurati obbligatoriamente altrove per l'attività principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
- i dipendenti non attivi in Svizzera o la cui attività nel Paese non presenta probabilmente un carattere durevole, che sono già sufficientemente assicurati all'estero, a condizione che facciano domanda di esenzione dall'ammissione alla fondazione.
- La fondazione non gestisce la previdenza facoltativa dei collaboratori con occupazione parziale per la parte di salario che questi percepiscono da imprese diverse da quelle affiliate alla fondazione.
- I dipendenti che all'ammissione alla fondazione risultano parzialmente invalidi secondo l'AI, vengono assicurati solo in misura corrispondente al grado della loro capacità di guadagno. Il salario minimo citato all'art. 21 viene ridotto in base al diritto alla rendita dell'AI.

art. 9 Inizio dell'assicurazione, iscrizione

¹ L'ammissione alla previdenza inizia con l'affiliazione dell'impresa o il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro con l'impresa affiliata oppure in cui sussiste per la prima volta il diritto al salario, tuttavia in ogni caso nel momento in cui il dipendente si reca al lavoro, al più presto però il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età.

² L'ammissione alla previdenza per la vecchiaia inizia al più presto il 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età, se il piano di previdenza non stabilisce contributi di risparmio già prima del 24° anno di età.

³ L'annuncio della persona assicurata avviene a cura dell'impresa affiliata.

⁴ I dipendenti riassunti vengono trattati come i neoassunti.

art. 10 Fine dell'assicurazione

¹ L'assicurazione termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro con l'impresa affiliata, se le condizioni di ammissione non sono più soddisfatte o in caso di risoluzione del contratto di affiliazione, a condizione che non sussista alcun diritto a una rendita d'invalidità o a una rendita di vecchiaia della fondazione. Sono fatti salvi l'art. 11 e l'art. 12.

² La persona uscente resta assicurata per un mese presso la fondazione per prestazioni in caso di decesso e invalidità. Qualora iniziasse prima un nuovo rapporto di lavoro, la responsabilità compete alla nuova istituzione di previdenza.

art. 11 Assicurazione esterna dopo la cessazione del rapporto di lavoro

¹ Se il rapporto di lavoro viene sciolto dopo il 50° anno di età e la persona assicurata non entra in un nuovo rapporto di lavoro per il quale sarebbe assoggettata all'assicurazione obbligatoria secondo la LPP, la stessa può facoltativamente, su sua richiesta, mantenere la sua affiliazione nella fondazione come persona assicurata esterna.

² Per l'assicurazione esterna valgono le prescrizioni seguenti:

- Il salario assicurato al momento della cessazione del rapporto di lavoro non può più essere modificato.
- La persona assicurata deve farsi carico, oltre che del proprio contributo, anche di quello del datore di lavoro.
- L'assicurazione esterna dura al massimo due anni.
- Se la persona assicurata è in ritardo con il versamento di tre contributi mensili, la stessa può essere esclusa dalla fondazione e riceve la prestazione d'uscita ai sensi del presente regolamento.

art. 12 Uscita dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 55° anno di età

¹ La persona assicurata che esca dalla previdenza dopo il compimento del 55° anno di età perché il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro può richiedere la continuazione dell'assicurazione secondo i capoversi 2-7.

² La persona assicurata può scegliere se continuare solo la previdenza di rischio o anche quella per la vecchiaia. La prestazione d'uscita resta presso la fondazione anche se la previdenza per la vecchiaia non prosegue. Se la persona assicurata entra in una nuova istituzione di previdenza, la fondazione deve versare la prestazione d'uscita alla nuova istituzione nell'estensione che può essere utilizzata per riacquistare le prestazioni regolamentari complete.

³ La persona assicurata può richiedere che, per l'intera previdenza o solo per la previdenza per la vecchiaia, venga assicurato un salario più basso di quello fino a quel momento percepito.

⁴ La persona assicurata paga i costi relativi al rischio e le eventuali spese amministrative (quota del dipendente e del datore di lavoro). Se opta per il mantenimento della previdenza per la vecchiaia, versa anche tutti i contributi di risparmio (quota del dipendente e quota del datore di lavoro).

⁵ La continuazione della previdenza termina al verificarsi del rischio decesso o invalidità oppure al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare. In caso d'entrata in una nuova istituzione di previdenza, l'assicurazione termina se, per riacquistare tutte le prestazioni regolamentari nella nuova istituzione di previdenza sono necessari oltre due terzi della prestazione d'uscita. L'assicurazione può essere disdetta dalla persona assicurata in qualsiasi momento e dalla fondazione in caso di mancato pagamento di tre mesi di contributi.

⁶ Le persone assicurate che continuano la previdenza secondo il presente articolo hanno gli stessi diritti dei dipendenti della stessa collettività, in particolare con riferimento a interessi, aliquota di conversione e versamenti effettuati dal datore di lavoro precedente.

⁷ Se la continuazione dura per oltre due anni, le prestazioni di vecchiaia devono essere versate sotto forma di rendita e la prestazione d'uscita non può più essere percepita in anticipo o costituita in pegno per la proprietà d'abitazioni.

art. 13 Unione domestica registrata

¹ Nel presente regolamento l'unione domestica registrata ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata LUD è equiparata al matrimonio. Le disposizioni regolamentari relative ai coniugi comprendono, nel presente regolamento, i partner registrati, se il regolamento non prevede espressamente altre disposizioni.

² Per lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata si applicano per analogia le disposizioni regolamentari relative al divorzio.

art. 14 Esame dello stato di salute e riserve

¹ Se vengono assicurate prestazioni che eccedono quelle minime legali, al momento della nuova ammissione o di un aumento delle prestazioni la fondazione può richiedere alla persona assicurata informazioni sullo stato di salute e/o disporre a proprie spese un accertamento a cura di un medico dalla stessa designato. A tal fine, la persona assicurata esenta il medico dall'obbligo di mantenere il segreto professionale.

² Se dall'esame emerge l'esistenza di un rischio elevato per la salute, la fondazione ha il diritto di formulare una riserva e di limitare la copertura assicurativa.

³ Eventuali riserve saranno comunicate per iscritto alla persona assicurata entro tre mesi dal ricevimento del rapporto medico. Le riserve si limitano agli esiti constatati dal medico.

⁴ Le riserve per motivi di salute sono poste per un massimo di cinque anni. Le riserve poste dalle istituzioni di previdenza precedenti vengono riprese tenendo conto del periodo trascorso presso le stesse. Se nel corso del periodo di riserva si verifica un caso di previdenza interessato dalla riserva stessa, la riduzione della prestazione varrà vita natural durante.

⁵ La copertura previdenziale è definitiva e senza riserve per le prestazioni della previdenza obbligatoria nonché per le prestazioni acquisite con le prestazioni d'entrata apportate, se erano assicurate senza riserve presso l'istituzione di previdenza precedente.

⁶ Se un caso di previdenza si verifica prima dello svolgimento dell'esame dello stato di salute richiesto, le prestazioni che sarebbero state ridotte o poste sotto riserva in considerazione dello stato di salute possono venire limitate alle prestazioni minime previste dalla legge.

art. 15 Reticenza

¹ Vale come reticenza:

- la mancata presentazione di una dichiarazione compilata sullo stato di salute;
- l'indicazione di dati inesatti da parte della persona da assicurare;
- l'omissione di fatti da parte della persona da assicurare;
- il rifiuto della persona da assicurare di sottoporsi all'esame medico.

² Entro un termine di sei mesi da quando è venuta a certa conoscenza della reticenza oppure dal rifiuto di sottoporsi all'esame medico, la fondazione può dichiarare con lettera raccomandata l'esclusione delle prestazioni della previdenza sovraobbligatoria. L'esclusione è circoscritta alle prestazioni di rischio decesso e invalidità. I contributi già versati non vengono rimborsati.

art. 16 **Obbligo d'informazione e di notifica**

¹ Le imprese affiliate, le persone assicurate e i loro aventi diritto sono obbligati a fornire alla fondazione informazioni veritiere sulle condizioni decisive per la previdenza. Vi rientrano in particolare le comunicazioni relative a:

- la totalità dei rapporti previdenziali nonché dei salari e redditi in essi assicurati dalla persona assicurata, se la somma di tutti i salari e redditi soggetti all'AVS supera il decuplo dell'importo limite superiore LPP;
- casi d'invalidità e modifiche del grado d'invalidità;
- decesso di una persona assicurata o avente diritto;
- cessazione del diritto alla rendita dei figli;
- cambiamenti dello stato civile di una persona assicurata o avente diritto oppure cambiamenti relativi alla convivenza;
- lo scioglimento parziale o totale di rapporti di lavoro oppure i cambiamenti del grado di occupazione;
- la nuova istituzione di previdenza o di libero passaggio in caso di cambio di posto di lavoro.

² Le persone aventi diritto devono inoltrare tutti i giustificativi e le prove necessari per far valere le prestazioni.

art. 17 **Protezione dei dati**

La fondazione osserva le disposizioni legali sulla protezione dei dati (LPD e artt. 85a - 87 LPP) nella gestione dei dati personali delle persone assicurate.

art. 18 **Infermità congenita**

Per le persone con un'infermità congenita o che hanno sviluppato un'incapacità di guadagno in età minorile, per le prestazioni d'invalidità in aspettativa vigono le disposizioni dell'art. 23 LPP e per le prestazioni per i superstiti in aspettativa quelle dell'art. 18 LPP. Vengono versate solo le prestazioni della previdenza obbligatoria.

art. 19 **Informazione**

¹ La fondazione informa le persone assicurate almeno una volta all'anno in merito a

- diritti alle prestazioni, salario assicurato, aliquota di contribuzione e capitale di risparmio;
- organizzazione e modalità di finanziamento;
- membri del consiglio di fondazione.

² Su richiesta, alle persone assicurate vengono consegnati il conto annuale e il rapporto annuale, nonché fornite le informazioni necessarie su proventi da investimenti, andamento del rischio attuariale, spese amministrative, calcolo della riserva matematica, costituzione di riserve e grado di copertura.

art. 20 **Salario determinante**

¹ Le componenti del salario determinate sono stabilite nel piano di previdenza.

² Nel caso d'entrata nel corso dell'anno, il salario determinante viene calcolato con una proiezione annuale.

³ Il salario determinante è limitato all'importo stabilito sul piano di previdenza e al massimo al decuplo del limite superiore LPP.

art. 21 Salario assicurato

¹ Il salario assicurato corrisponde al salario determinante meno l'importo di coordinamento e ammonta almeno a un ottavo della rendita massima di vecchiaia AVS.

² L'importo di coordinamento è stabilito nel piano di previdenza.

³ Il salario assicurato può anche

- essere stabilito in base al salario dell'anno precedente, tenendo conto delle modifiche già pattuite per l'anno in corso oppure
- essere determinato in modo forfettario in base al salario medio della rispettiva categoria professionale, nel caso in cui il grado di occupazione o l'entità del reddito vari considerevolmente.

⁴ Per le persone assicurate che sono parzialmente invalide ai sensi dell'AI, l'importo di coordinamento e il limite massimo LPP vengono ridotti in base al grado del diritto alla rendita secondo l'AI.

art. 22 Mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato

¹ Una persona assicurata il cui salario dopo il 58° anno di età si riduca al massimo della metà, può richiedere il mantenimento della previdenza al livello del salario precedente assicurato se è pienamente capace al lavoro nei limiti del grado di occupazione assicurato anteriore alla riduzione di salario e se non percepisce ancora alcuna prestazione di vecchiaia. Il mantenimento è possibile al più tardi fino all'età di riferimento regolamentare.

² I contributi sulla parte del salario assicurato volontariamente sono interamente a carico della persona assicurata. Il datore di lavoro può parteciparvi.

³ Per il mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato, è determinante fino all'età di riferimento l'ultimo salario assicurato annunciato dal datore di lavoro.

⁴ La persona assicurata può sospendere in qualsiasi momento il mantenimento della previdenza al livello del salario precedente. In questo caso è possibile richiedere un pensionamento parziale nella misura della riduzione del salario oppure che il rapporto di previdenza venga continuato al livello del salario assicurato effettivo.

art. 23 Adeguamenti salariali

¹ Il salario assicurato viene fissato inizialmente al momento dell'ammissione di una persona assicurata nella fondazione, e in seguito all'inizio di ogni anno civile.

² In caso di cambiamento del grado di occupazione durante l'anno e/o di adeguamento del salario almeno del 10%, anche il salario assicurato viene adeguato, e con esso il finanziamento e le prestazioni. Su richiesta dell'impresa affiliata i cambiamenti del grado di occupazione durante l'anno e/o gli adeguamenti di salario inferiori al 10% possono essere notificati con effetto immediato per l'assicurazione.

³ Se il salario annuo determinante diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivi analoghi, il salario assicurato precedente mantiene la sua validità per il periodo in cui vige l'obbligo per il datore di lavoro di continuare a pagare il salario ai sensi dell'art. 324a CO o per il periodo in cui si protrae un congedo di maternità ai sensi dell'art. 329f CO. La persona assicurata può tuttavia chiedere una riduzione del salario assicurato.

⁴ Se una persona assicurata diventa parzialmente invalida, si procede a una suddivisione del salario assicurato in base al diritto alla rendita AI in una parte attiva e in una parte correlata all'invalidità. La parte attiva è soggetta ai futuri adeguamenti salariali, la parte correlata all'invalidità resta costante.

art. 24 Congedo non retribuito

¹ In caso di congedo non retribuito inferiore a un mese, l'ordinario obbligo di contribuzione persiste invariato. Se il congedo non retribuito supera un mese, la persona assicurata può scegliere tra le seguenti alternative:

- mantenere l'assicurazione (rischio e vecchiaia) senza variazioni;
- mantenere solo la previdenza di rischio per decesso e invalidità (entità invariata). Fatta eccezione per la remunerazione, la costituzione del capitale di risparmio non prosegue.

² La persona assicurata e il datore di lavoro possono convenire la ripartizione dei contributi su base individuale.

³ La persona assicurata deve decidere quale alternativa adottare prima dell'inizio del congedo non retribuito. Un cambiamento nel corso del congedo non retribuito non è possibile. La mancata selezione di un'alternativa da parte della persona assicurata comporta la sua uscita dalla fondazione e il versamento della prestazione d'uscita.

⁴ Un congedo non retribuito superiore a due anni comporta l'uscita dalla fondazione e il versamento della prestazione d'uscita.

B. Finanziamento

art. 25 Informazioni generali sui contributi

¹ I contributi annui dei dipendenti e dei datori di lavoro si suddividono in contributi di risparmio e contributi di rischio.

² I contributi di risparmio vengono utilizzati per la costituzione del capitale di risparmio secondo l'art. 33 e accreditati sul conto di risparmio individuale.

³ I contributi di rischio servono al finanziamento dei rischi decesso e invalidità, all'adeguamento delle rendite per i superstiti e delle rendite d'invalidità all'evoluzione dei prezzi e al finanziamento dei contributi al fondo di garanzia.

⁴ Le spese amministrative sono a carico della fondazione. Il consiglio di fondazione può prelevare una partecipazione al finanziamento delle spese amministrative dai contributi correnti.

art. 26 Durata dell'obbligo di contribuzione

¹ L'obbligo di contribuzione per l'impresa affiliata e la persona assicurata sorge con l'inizio dell'assicurazione (art. 9) e si protrae fino alla fine della stessa (art. 10) ai sensi del presente regolamento oppure fino al decesso della persona assicurata, al più tardi tuttavia fino al pensionamento.

² Con l'inizio dell'obbligo di contribuzione, i contributi sono dovuti a partire dal 1° giorno di ciascun mese. Se però l'assicurazione inizia dopo il 15 del mese, i contributi sono dovuti solo dal 1° giorno del mese seguente.

³ Al termine dell'obbligo di contribuzione, i contributi sono dovuti fino alla fine del mese. Tuttavia, se l'assicurazione termina prima del 16 del mese, i contributi sono dovuti solo fino alla fine del mese precedente.

⁴ Se una persona assicurata diventa incapace al lavoro oppure se ha diritto a una rendita d'invalidità, l'obbligo di contribuzione cessa, dopo il decorso del periodo di attesa, nella misura dell'incapacità lavorativa (in assenza di una decisione dell'AI) o del diritto alla rendita secondo l'art. 41. Il periodo di attesa è definito nel piano di previdenza. I contributi mancanti sono a carico della fondazione.

art. 27 Pagamento di contributi, riscossione dei contributi, interessi di mora

¹ L'impresa affiliata deve alla fondazione l'insieme dei contributi dei dipendenti e del datore di lavoro. L'impresa trattiene la quota della persona assicurata dal suo salario in rate mensili. L'insieme dei contributi deve essere versato alla fondazione mensilmente, entro 30 giorni dalla fatturazione, a meno che il contratto di affiliazione non disponga diversamente. Per i contributi non pagati entro i termini previsti, alla fondazione devono essere corrisposti gli interessi di mora.

² Le imprese affiliate possono erogare i loro contributi utilizzando le proprie risorse oppure riserve di contributi dalle stesse appositamente costituite in precedenza e distintamente contrassegnate per ogni impresa affiliata. In merito all'impiego delle riserve dei contributi dei datori di lavoro decide l'impresa affiliata responsabile.

art. 28 Ammontare dei contributi

L'ammontare dei contributi delle persone assicurate e del datore di lavoro è stabilito dal piano di previdenza.

art. 29 Prestazioni d'entrata

¹ Le persone assicurate entranti nella fondazione devono trasferire alla stessa tutte le prestazioni d'uscita provenienti da precedenti rapporti di previdenza.

² La fondazione può richiedere una prestazione d'uscita non apportata per conto della persona assicurata.

art. 30 Acquisto nelle prestazioni regolamentari

¹ La persona assicurata o il datore di lavoro può aumentare in qualsiasi momento tramite acquisti il capitale di risparmio della persona assicurata, fino al raggiungimento di un importo massimo.

² Gli acquisti possono essere eseguiti solo dopo che tutti i prelievi anticipati per finanziare la proprietà d'abitazioni sono stati restituiti. Fa eccezione il riacquisto in seguito a divorzio. Nei casi in cui un rimborso del prelievo anticipato non sia più ammesso, gli acquisti sono consentiti se, unitamente al prelievo anticipato e al capitale di risparmio già esistente, non eccedono il capitale di risparmio massimo possibile.

³ L'importo di acquisto massimo risulta dalla differenza tra il capitale di risparmio massimo possibile e il capitale di risparmio esistente al momento dell'acquisto. Il capitale di risparmio massimo possibile è stabilito nel piano di previdenza.

⁴ L'importo massimo della somma d'acquisto è ridotto

- dell' avere del pilastro 3a nella misura in cui questo supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni giusta l'articolo 7 capoverso 1 lettera a dell'Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute. Gli interessi sono calcolati in base al tasso d'interesse minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti;
- dell' avere di libero passaggio che la persona assicurata non ha apportato nella fondazione;
- del capitale di risparmio di cui la persona assicurata disponeva al momento di un eventuale pensionamento già verificatosi.

⁵ Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un'istituzione di previdenza in Svizzera, la somma di acquisto annua nei primi cinque anni dall'ammissione alla fondazione non può superare il 20% del salario assicurato.

⁶ La persona assicurata deve produrre i documenti e le conferme richiesti dalla fondazione prima dell'acquisto previsto e fornire informazioni veritiere.

⁷ Le prestazioni risultanti dagli acquisti non possono essere prelevate sotto forma di capitale nei tre anni successivi.

⁸ La deducibilità dell'acquisto dal reddito imponibile deve essere verificata direttamente dalla persona assicurata presso le autorità fiscali. La fondazione non può essere chiamata a rispondere delle decisioni dell'Amministrazione delle contribuzioni.

⁹ In caso di riacquisto dopo il divorzio e di rimborso di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni, l'accredito avviene nella stessa proporzione del versamento. Se la quota dell' avere di vecchiaia non può più essere accertata ai sensi della LPP, si applica l'art. 15b OPP 2.

art. 31 Acquisti per il pensionamento anticipato

¹ Prima che si verifichi un caso di previdenza e a condizione che abbia acquistato le prestazioni regolamentari massime secondo il piano di previdenza, la persona assicurata può effettuare ulteriori acquisti per compensare la riduzione di prestazioni in caso di pensionamento anticipato. Gli acquisti vengono accreditati sul conto di risparmio individuale "pensionamento anticipato", che viene gestito separatamente dal restante capitale di risparmio. Si applica per analogia l'art. 33. La persona assicurata deve indicare a quale età intende andare in pensione anticipatamente (età di pensionamento anticipato pianificata).

² L'importo massimo consentito per l'acquisto corrisponde alla differenza tra il capitale massimo possibile sul conto di risparmio "pensionamento anticipato" e quello presente al momento dell'acquisto. Il capitale massimo possibile sul conto di risparmio "pensionamento anticipato" corrisponde

- alla somma dei contributi di risparmio senza interessi che dovrebbero essere versati negli ultimi sette anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare,
- più la somma delle rendite transitorie AVS da percepire.

³ Le disposizioni ai sensi dell'art. 30 cpv. da 4 a 9 si applicano per analogia.

⁴ Non appena la rendita di vecchiaia all'età di pensionamento anticipato pianificata supera la rendita di vecchiaia regolamentare massima in caso di pensionamento all'età di riferimento regolamentare, si applicano le seguenti misure nella successiva sequenza:

1. Il dipendente e il datore di lavoro non versano più alcun contributo di risparmio.
2. Il capitale di risparmio non viene più remunerato.
3. La prestazione di vecchiaia viene ridotta al livello del 105% dell'obiettivo in termini di prestazioni previsto dal regolamento.

C. Prestazioni di previdenza

art. 32 Tipi di prestazione

La fondazione eroga le seguenti prestazioni:

- prestazioni di vecchiaia (art. 36)
- rendite transitorie AVS (art. 37)
- rendite per figli di pensionato (art. 38)
- rendite d'invalidità (art. 41)
- capitale d'invalidità (art. 42)
- rendite per figli d'invalidi (art. 43)
- rendite per coniugi (art. 47)
- rendite per conviventi (art. 48)
- prestazioni in caso di divorzio (art. 49)
- rendite per orfani (art. 50)
- capitale di decesso (art. 51)
- capitale supplementare di decesso (art. 52)
- prestazioni di libero passaggio (capitolo E)
- prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (capitolo G)

art. 33 Capitale di risparmio

¹ Per ogni persona assicurata viene gestito un capitale di risparmio individuale.

² Al capitale di risparmio si accreditano:

- le prestazioni di libero passaggio di precedenti rapporti di previdenza apportate dalla persona assicurata (prestazioni d'entrata);
- i contributi di risparmio;
- gli eventuali ulteriori versamenti (rimborsi di prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni, acquisti o trasferimenti in seguito a divorzio, acquisti della persona assicurata, versamenti dell'impresa affiliata o della fondazione ecc.);
- gli interessi.

³ Al capitale di risparmio si addebitano:

- i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni;
- la prestazione di libero passaggio da trasferire in caso di divorzio.

⁴ La remunerazione avviene in base allo stato del capitale di risparmio alla fine dell'anno precedente. L'importo viene accreditato al capitale di risparmio alla fine dell'anno civile. I contributi di risparmio versati nell'anno del calcolo non vengono remunerati.

⁵ Nell'anno in questione è prevista la remunerazione pro rata temporis di:

- prestazioni d'entrata o versamenti apportati nel corso dell'anno;
- prestazione di libero passaggio da trasferire in caso di divorzio;
- eventuali prestazioni percepite nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni;
- capitale di risparmio all'uscita di una persona assicurata dalla previdenza in seguito a pensionamento, decesso o cessazione dell'assicurazione (art. 10) nel corso dell'anno civile.

⁶ Il tasso d'interesse per la remunerazione del capitale di risparmio viene fissato annualmente dal consiglio di fondazione in base alla situazione finanziaria della fondazione e tenendo conto delle disposizioni legislative. Il tasso d'interesse vale per l'intero anno civile e viene comunicato anticipatamente.

art. 34 Contributo di risparmio

L'ammontare dei contributi di risparmio è stabilito nel piano di previdenza.

art. 35 Età di riferimento regolamentare

L'età di riferimento regolamentare viene raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età.

art. 36 Prestazioni di vecchiaia

¹ Al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia pagabile vita natural durante. Il diritto inizia il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare.

² Il diritto alla prestazione di vecchiaia può essere fatto valere prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare in caso di cessazione totale o parziale dell'attività lucrativa:

- dopo il compimento del 58° anno di età, al primo di ogni mese, nel rispetto dei termini di disdetta previsti dal contratto di lavoro;
- nel caso di ristrutturazioni aziendali è consentito un pensionamento anticipato dopo il compimento del 55° anno di età.

³ D'intesa con l'impresa affiliata, la persona assicurata può optare per un pensionamento parziale. Il grado di pensionamento corrisponde alla riduzione del salario assicurato. La riduzione deve ammontare almeno al 20% del grado di occupazione a tempo pieno. Il restante rapporto di lavoro deve ammontare almeno ancora al 40% del grado di occupazione a tempo pieno. Il pensionamento parziale può svolgersi al massimo in tre fasi. Il trattamento fiscale dei pensionamenti parziali dipende dalle leggi tributarie federali e cantonali. I previ accertamenti spettano alla persona assicurata.

⁴ Se il piano di previdenza contempla la possibilità di proseguire l'assicurazione oltre l'età di riferimento regolamentare, la previdenza della persona assicurata può essere mantenuta parzialmente o integralmente, su sua richiesta, fino alla cessazione dell'attività lucrativa, al più tardi comunque fino al compimento del 70° anno di età. Se durante il periodo di mantenimento della previdenza subentra un'invalidità ai sensi del presente regolamento, la prestazione di vecchiaia diventa esigibile. Se la persona assicurata decede durante il periodo di mantenimento della previdenza, le prestazioni per i superstiti si basano sulle disposizioni per beneficiari di rendite di vecchiaia.

⁵ Il diritto alle prestazioni di vecchiaia si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario della rendita di vecchiaia decede.

⁶ L'ammontare della rendita di vecchiaia si basa sul capitale di risparmio della persona assicurata al raggiungimento dell'età di pensionamento e sull'aliquota di conversione valida in quel momento. Le aliquote di conversione attualmente valide per le varie età di pensionamento sono definite nell'allegato 2. Le aliquote di conversione vengono adeguate in base a fattori e parametri suscettibili di cambiamento e non sono garantite.

⁷ Invece di una rendita di vecchiaia, la persona assicurata può richiedere una liquidazione in capitale totale o parziale. È fatta salva un'eventuale diversa regolamentazione prevista dal piano di previdenza. In ogni caso, la persona assicurata può richiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia ai sensi della LPP le sia versato sotto forma di liquidazione unica in capitale. È fatto salvo l'art. 12 cpv. 7. Le prestazioni per i superstiti coassicurate vengono incluse nella liquidazione in capitale e, in caso

di decesso del beneficiario di rendite, il successivo obbligo di prestazione si estingue in misura corrispondente al prelievo di capitale. Al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare i beneficiari di rendite d'invalidità in corso o di rendite per coniugi temporanee non possono richiedere una liquidazione in capitale.

⁸ La persona assicurata deve notificare per iscritto alla fondazione la propria pretesa alla liquidazione in capitale al più tardi tre mesi prima del pensionamento. L'eventuale coniuge o partner convivente deve prestare il proprio consenso al prelievo. La firma deve essere autenticata ufficialmente oppure eseguita personalmente negli uffici della fondazione dietro presentazione del passaporto o della carta d'identità. Se non è possibile raccogliere il consenso o se esso viene rifiutato, la persona assicurata può adire il tribunale civile. Non è ammessa una revoca successiva della richiesta di liquidazione in capitale.

⁹ Dopo il compimento del 58° anno di età e la cessazione totale o parziale del rapporto di lavoro, la persona assicurata può differire la fruizione delle prestazioni di vecchiaia al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS. Nel corso del differimento, il capitale di risparmio viene remunerato. Se durante il differimento subentra un'invalidità ai sensi del presente regolamento, la prestazione di vecchiaia diventa esigibile. Se la persona assicurata decede durante il differimento, le prestazioni per i superstiti si basano sulle disposizioni per i beneficiari di rendite di vecchiaia.

art. 37 Rendita transitoria AVS

¹ In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata può richiedere una rendita transitoria AVS di importo non eccedente la rendita di vecchiaia massima AVS.

² Il finanziamento della rendita transitoria avviene a carico del capitale di risparmio. La rendita di vecchiaia annuale viene ridotta vita natural durante a partire dal momento dell'età di riferimento AVS. La riduzione viene calcolata moltiplicando la somma delle rendite transitorie percepite per l'aliquota di conversione all'età di riferimento AVS. L'aliquota di conversione corrispondente viene stabilita nell'allegato 2.

³ Con la riduzione, il diritto alla rendita può essere diminuito al massimo di un terzo. La rendita transitoria viene eventualmente ridotta di conseguenza. In caso di liquidazione in capitale totale non è possibile percepire una rendita transitoria.

art. 38 Rendita per figli di pensionato

¹ La persona assicurata che percepisce una rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del suo decesso.

² La rendita di vecchiaia per i figli ammonta al 20% della rendita di vecchiaia LPP per ogni figlio avente diritto.

art. 39 Concetto d'invalidità

¹ L'incapacità lavorativa è l'incapacità di esercitare, parzialmente o totalmente, un lavoro ragionevolmente esigibile nella propria professione o nel proprio settore d'attività a seguito di una menomazione dell'integrità fisica, psichica o mentale. In caso di durata prolungata, viene presa in considerazione anche l'attività esigibile in un'altra professione o in un altro settore d'attività.

² La fondazione determina l'invalidità sulla base della decisione dell'Al.

art. 40 Prestazione d'invalidità, presupposti del diritto

¹ Hanno diritto alla rendita d'invalidità quelle persone assicurate che, ai sensi dell'Al, sono invalide almeno a ragione del 40% e che al momento del subentrare dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità, erano soggette alla previdenza della fondazione.

² L'obbligo di prestazione della fondazione inizia quando cessa il diritto al pagamento completo del salario o alle prestazioni sostitutive del salario (indennità giornaliera in caso di malattia) che ammontano almeno all'80% del salario perso e che sono state cofinanziate almeno per metà dal datore di lavoro. L'obbligo di prestazione inizia tuttavia al più presto secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 28 cpv. 1 e art. 29 cpv. da 1 a 3 LAI.

³ Il diritto alle prestazioni d'invalidità cessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26a LPP, quando il grado d'invalidità è inferiore al 40%, al più tardi però al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare o alla fine del mese in cui la persona assicurata decede.

⁴ Al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare la rendita d'invalidità viene sostituita dalla rendita di vecchiaia. Non è possibile richiedere una liquidazione in capitale. Trovano applicazione il regolamento valido al momento del pensionamento e le relative condizioni.

⁵ La rendita di vecchiaia corrisponde almeno alla rendita d'invalidità obbligatoria adeguata all'evoluzione dei prezzi.

⁶ Il percepimento di una rendita di vecchiaia anticipata è possibile solo in caso di invalidità parziale e con riferimento alla parte attiva (non correlata all'invalidità). In caso di diritto a una rendita d'invalidità completa non è ammesso il pensionamento anticipato.

⁷ Se una persona assicurata percepisce una prestazione di vecchiaia anticipata oppure è in pensionamento parziale, viene meno il diritto alle prestazioni d'invalidità in misura corrispondente. Se l'invalidità è subentrata prima del pensionamento anticipato totale o parziale, quest'ultimo sarà revocato.

⁸ La fondazione ha sempre la facoltà di richiedere una perizia medica sullo stato di salute di una persona assicurata invalida. Se la persona assicurata si oppone a tale esame oppure rifiuta di accettare un'eventuale attività lucrativa ragionevole in considerazione delle sue conoscenze, delle sue capacità e del suo stato di salute, perde il diritto alle prestazioni di invalidità. Restano riservate le prestazioni della previdenza obbligatoria.

⁹ Se la persona assicurata si sottrae o si oppone a un trattamento ragionevolmente esigibile o a un'integrazione nell'attività lucrativa che prospettino un fondamentale miglioramento della capacità di guadagno o una nuova possibilità di guadagno oppure se non apporta di propria iniziativa alcun contributo ragionevolmente esigibile, le prestazioni vengono temporaneamente o durevolmente ridotte o rifiutate. Restano riservate le prestazioni della previdenza obbligatoria.

¹⁰ Se entro un anno dalla riacquisizione della piena capacità di guadagno si verifica una ricaduta, le prestazioni vengono concesse senza un nuovo periodo di attesa. Nei casi di ricaduta entro un anno le modifiche apportate nel frattempo alle prestazioni vengono revocate.

art. 41 Rendita d'invalidità

¹ Se le condizioni indicate all'art. 40 sono soddisfatte, l'ammontare della rendita viene fissato in base al grado dell'invalidità. Ammontare del diritto:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| ▪ grado d'invalidità inferiore al 40% | nessun diritto |
| ▪ grado d'invalidità almeno del 40% | diritto a un quarto di rendita |
| ▪ grado d'invalidità almeno del 50% | diritto a mezza rendita |
| ▪ grado d'invalidità almeno del 60% | diritto a tre quarti di rendita |
| ▪ grado d'invalidità almeno del 70% | diritto alla rendita intera |

² L'ammontare della rendita d'invalidità intera è stabilito nel piano di previdenza.

art. 42 Capitale d'invalidità

Il capitale sul conto di risparmio "pensionamento anticipato" viene versato come capitale d'invalidità in misura corrispondente al diritto alla rendita.

art. 43 Rendita per figli d'invalidi

¹ La persona assicurata cui spetta una rendita d'invalidità secondo il presente regolamento ha diritto a una rendita per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del suo decesso.

² La rendita per figli d'invalidi viene versata dallo stesso momento in cui viene corrisposta la rendita d'invalidità.

³ Si estingue quando cessa la rendita d'invalidità su cui si basa, al più tardi tuttavia quando viene meno il diritto alla rendita per orfani prevista dal regolamento.

⁴ L'ammontare della rendita per figli d'invalidi è stabilito nel piano di previdenza.

art. 44 Mantenimento del capitale di risparmio e libero passaggio

¹ Se una persona assicurata diventa incapace al lavoro o ha diritto a una rendita d'invalidità, dopo il decorso del periodo di attesa il capitale di risparmio viene mantenuto senza contributi e remunerato fino all'età di riferimento regolamentare. L'obbligo di contribuzione viene meno conformemente alle disposizioni dell'art. 26 cpv. 4.

² Il salario assicurato al sopravvenire dell'incapacità lavorativa e il piano di previdenza fungono da basi per il calcolo dei contributi di risparmio durante il periodo d'invalidità.

³ In caso d'invalidità parziale, il capitale di risparmio viene suddiviso in base al diritto alla rendita d'invalidità. Nel capitale di risparmio la parte relativa all'invalidità continua a essere mantenuta come per le persone assicurate integralmente invalide, mentre la parte attiva continua a essere mantenuta come per le persone assicurate attive. All'uscita dal servizio del datore di lavoro il conteggio della parte attiva viene eseguito come nel caso di libero passaggio. Nel caso di un aumento successivo del grado di invalidità per il quale la fondazione ha un obbligo di versare prestazioni, la persona assicurata deve rimborsare una prestazione d'uscita eventualmente erogata oppure le prestazioni saranno ridotte in modo corrispondente.

⁴ Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue in tutto o in parte se l'incapacità lavorativa cessa integralmente o parzialmente, il diritto a una rendita d'invalidità della fondazione viene meno in tutto o in parte, l'AI sospende le proprie prestazioni, la persona assicurata raggiunge l'età di riferimento regolamentare oppure decede.

art. 45 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni

Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, la persona assicurata continua per tre anni a essere affiliata, alle stesse condizioni, alla fondazione, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. La copertura assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria secondo l'articolo 32 LAI. Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la fondazione può ridurre la rendita d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.

art. 46 Presupposti del diritto alle prestazioni per i superstiti

Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste solo se la persona assicurata deceduta:

- era assoggettata alla previdenza della fondazione al momento del decesso o al subentrare dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato al decesso oppure
- al momento del decesso percepiva dalla fondazione una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

art. 47 Rendita per coniugi

¹ In caso di decesso di una persona assicurata sposata, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se

- deve provvedere al sostentamento di uno o più figli oppure
- ha già compiuto i 40 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni oppure
- al momento del decesso della persona assicurata presenta un'incapacità di guadagno permanente.

² Se il coniuge non soddisfa nessuno di questi presupposti, riceve un'indennità unica pari al triplo della rendita per coniugi annuale.

³ Il diritto alla rendita per coniugi sorge con il decesso della persona assicurata, tuttavia al più presto dopo la cessazione del diritto al pagamento completo del salario. Se la persona assicurata defunta era già beneficiaria di una rendita d'invalidità o di vecchiaia, la rendita per coniugi inizia il primo giorno del mese successivo a quello del decesso del beneficiario della rendita.

⁴ Il diritto si estingue in caso di nuovo matrimonio o con il decesso del coniuge avente diritto. In caso di nuovo matrimonio viene versata un'indennità unica pari al triplo della rendita annuale. In questo modo tutte le pretese sono liquidate per il periodo seguente il giorno del nuovo matrimonio.

⁵ L'ammontare della rendita per coniugi erogata fino al momento in cui la persona assicurata defunta avrebbe raggiunto l'età di riferimento regolamentare è stabilito nel piano di previdenza. In seguito viene sostituita da una rendita per coniugi pari a 2/3 della rendita di vecchiaia che sarebbe spettata al defunto al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare come persona assicurata attiva. Il capitale di risparmio remunerato con gli interessi continua a essere accumulato sulla base dell'ultimo salario assicurato fino al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare.

⁶ In caso di decesso della persona assicurata dopo il pensionamento, la rendita per coniugi ammonta a 2/3 della rendita di vecchiaia in corso.

⁷ Il coniuge superstite di una persona assicurata attiva o invalida può percepire la rendita per coniugi in tutto o in parte sotto forma di liquidazione in capitale. Deve fornire una dichiarazione scritta in tal senso prima del versamento iniziale della rendita. La liquidazione in capitale viene calcolata utilizzando le basi attuariali della fondazione.

⁸ Se il coniuge è più giovane della persona assicurata defunta di oltre dieci anni, l'importo della rendita per coniugi viene ridotto del 3% per ogni anno intero che eccede tale differenza di età, al massimo però della metà. La riduzione avviene a partire dal momento in cui la persona assicurata defunta avrebbe raggiunto l'età di riferimento regolamentare.

art. 48 Rendita per conviventi

¹ In caso di decesso della persona assicurata, il convivente superstite ha diritto a una rendita per conviventi, se le condizioni seguenti sono soddisfatte cumulativamente:

- a) i conviventi non sono sposati, non sono registrati ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata, non sono parenti ai sensi dell'art. 95 CC e hanno un domicilio ufficiale comune;
- b) il convivente superstite ha partecipato ininterrottamente a una comunione di vita con la persona assicurata defunta negli ultimi cinque anni prima del decesso;
- c) i presupposti del diritto ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 sono soddisfatti;

² la persona richiedente deve dimostrare di soddisfare i presupposti del convivente. In particolare, sono considerati mezzi di prova:

- per le condizioni di cui alla lett. a: atti dello stato civile di entrambi i conviventi e certificato di domicilio
- per l'esistenza di un figlio: atto dello stato civile del figlio
- per il mantenimento del figlio: attestazione dell'ufficio dei minori

³ La designazione del convivente può essere effettuata sotto forma di dichiarazione unilaterale con firma autenticata. Può anche risultare da un contratto concluso tra i conviventi nel caso in cui la firma della persona assicurata sia autenticata o il contratto sia stato stipulato con atto pubblico.

⁴ La persona assicurata deve far pervenire alla fondazione la designazione del convivente superstite in forma scritta mentre è ancora in vita, al più tardi prima dell'inizio del versamento della rendita di vecchiaia. Il convivente superstite deve far valere il proprio diritto per iscritto presso la fondazione al più tardi entro tre mesi dal decesso della persona assicurata.

⁵ Se il convivente superstite percepisce una rendita per coniugi o per conviventi da un'istituzione di previdenza del secondo pilastro, questa sarà conteggiata per la rendita per conviventi della fondazione.

⁶ Se più persone soddisfano le condizioni della convivenza, l'unico avente diritto è il convivente notificato per ultimo. La fondazione versa in ogni caso un'unica rendita per conviventi.

⁷ I conviventi non hanno diritto a un'indennità pari al triplo della rendita per conviventi annuale.

⁸ Per il resto valgono le disposizioni analoghe previste per la rendita per coniugi.

art. 49 Prestazioni a favore degli ex coniugi

¹ Al decesso di un assicurato, l'ex coniuge superstite è equiparato alla vedova o al vedovo nel quadro della previdenza obbligatoria e dei presupposti LPP se il matrimonio è durato almeno dieci anni e nella sentenza di divorzio all'ex coniuge è stata assegnata una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 CC o dell'art. 126 cpv. 1 CC (art. 124e cpv. 1 CC o art. 34 cpv. 2 e 3 LUD in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata). Il diritto sussiste fino al momento in cui la rendita sarebbe stata esigibile.

² Il diritto è limitato all'importo della rendita per vedove o per vedovi secondo la LPP (prestazione minima prescritta per legge).

³ Le prestazioni per i superstiti della fondazione vengono ridotte dell'ammontare che eccede, insieme alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, il diritto stabilito dalla sentenza di divorzio o dalla sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata. Le rendite per i superstiti dell'AVS vengono computate nel calcolo solo se sono più elevate rispetto al proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia AVS.

art. 50 Rendita per orfani

¹ Il diritto alle rendite per orfani sussiste quando una persona assicurata decede, lasciando figli aventi diritto.

² Il diritto alle rendite per orfani spetta ai figli della persona assicurata così come ai suoi figli elettivi, ma per questi ultimi solo se la persona assicurata doveva provvedere al loro mantenimento.

³ Le rendite per orfani iniziano al decesso della persona assicurata, al più presto tuttavia dopo la cessazione del diritto al pagamento completo del salario o del diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

⁴ Le rendite per orfani vengono versate fino al decesso, al più tardi tuttavia fino al compimento del 18° anno di età del figlio avente diritto. Il diritto sussiste anche dopo il compimento del 18° anno di età

- fino al termine della formazione;
- fino al raggiungimento della capacità di guadagno, se il figlio è invalido almeno per il 70%;

al più tardi tuttavia fino al raggiungimento dell'età di 25 anni.

⁵ L'ammontare della rendita per orfani è stabilito nel piano di previdenza.

⁶ Se la persona assicurata percepiva una rendita d'invalidità o di vecchiaia, la rendita per orfani ammonta al 20% della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso per ogni figlio avente diritto.

⁷ Per orfani di entrambi i genitori l'importo raddoppia.

art. 51 Capitale di decesso

¹ Il capitale di decesso è esigibile quando la persona assicurata decede prima di percepire la rendita di vecchiaia.

² Il capitale di decesso corrisponde al capitale di risparmio alla fine del mese del decesso meno il capitale di decesso da acquisti della persona assicurata secondo il cpv. 3 e meno l'importo necessario per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti, inclusa un'eventuale indennità.

³ Se sussiste il diritto a una rendita per coniugi o per conviventi ai sensi del presente regolamento, il coniuge o il convivente avente diritto può farsi versare, a titolo supplementare, gli acquisti personali senza interessi confermati dall'istituzione di previdenza precedente o fatti valere e comprovati nonché effettuati presso la fondazione secondo l'art. 30. Il versamento viene ridotto dei prelievi, senza interessi, effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e in seguito al divorzio. Se la persona assicurata era a beneficio di un pensionamento parziale secondo l'art. 36 cpv. 3, il versamento viene ridotto in misura corrispondente.

⁴ Il capitale disponibile sul conto di risparmio "pensionamento anticipato" viene versato addizionalmente.

⁵ I superstiti dei beneficiari di una rendita d'invalidità la cui invalidità è subentrata prima del 1° gennaio 2008 non hanno tuttavia diritto al capitale di decesso ai sensi del presente regolamento.

⁶ Il diritto al capitale di decesso spetta nell'ordine seguente:

- a) al coniuge superstite, in sua mancanza
- b) ai figli che hanno diritto alle rendite per orfani secondo il presente regolamento, in loro mancanza
- c) al convivente secondo l'0, in sua mancanza
- d) alle persone fisiche assistite in misura considerevole dalla persona assicurata defunta, in loro mancanza
- e) agli altri figli, ai genitori o ai fratelli e alle sorelle della persona assicurata defunta.

⁷ Le persone indicate dalle lett. c) e d) sono aventi diritto solo se la loro identità è stata notificata alla fondazione per iscritto dalla persona assicurata. La fondazione deve essere in possesso della comunicazione quando la persona assicurata è ancora in vita.

⁸ Se mancano le persone indicate dalle lett. da a) a e), il 50% del capitale di risparmio disponibile viene versato agli altri eredi legali, con esclusione degli enti pubblici.

⁹ In presenza di più aventi diritto di pari grado il capitale di decesso viene suddiviso in parti uguali. La persona assicurata può cambiare a propria discrezione la suddivisione del capitale di decesso tra i beneficiari di uno stesso grado, rilasciando una dichiarazione scritta alla fondazione. La persona assicurata può revocare in qualsiasi momento un ordinamento speciale dei beneficiari. In tal caso entra in vigore l'ordinamento generale dei beneficiari o l'eventuale nuovo ordinamento inviato.

¹⁰ I capitali di decesso e i capitali di risparmio non versati vengono devoluti alla fondazione.

art. 52 Capitale supplementare di decesso

¹ Il piano di previdenza può comprendere un capitale di decesso supplementare in caso di decesso di una persona assicurata attiva.

² I presupposti del diritto si basano sull'ordinamento dei beneficiari dell'art. 51.

D. Disposizioni comuni per le prestazioni

art. 53 Giustificazione del diritto alle prestazioni

¹ Le prestazioni vengono versate solo dopo che gli aventi diritto hanno fornito alla fondazione tutti i documenti necessari per la giustificazione e la liquidazione del diritto. La fondazione può richiedere un certificato di vita a intervalli periodici ed eventualmente sospendere la rendita.

² Per le prestazioni il cui pagamento ritardato è stato causato intenzionalmente dagli aventi diritto non vengono corrisposti interessi. L'interesse di mora eventualmente dovuto dalla fondazione corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP.

art. 54 Forma delle prestazioni di previdenza

¹ Di regola, le prestazioni di previdenza vengono versate sotto forma di rendita.

² Una liquidazione in capitale viene versata se la rendita di vecchiaia o d'invalidità è inferiore al 10%, la rendita per coniugi inferiore al 6% o la rendita per orfani è inferiore al 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS. La liquidazione in capitale viene calcolata utilizzando le basi attuariali della fondazione. Con il versamento di questa liquidazione in capitale si estingue ogni diritto a rendite di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti, nonché a prestazioni di rendita in aspettativa e alle rendite per i figli ad esse collegate.

art. 55 Versamento delle prestazioni, luogo di adempimento

¹ Le rendite esigibili vengono versate dalla fondazione sotto forma di rendite mensili. Per il mese in cui la rendita si estingue, l'importo della rendita viene versato integralmente. Ciò vale anche in caso di riduzione delle prestazioni a seguito della riduzione del grado d'invalidità, che viene sempre effettuata per il primo giorno del mese successivo.

² Le prestazioni di previdenza sotto forma di capitale sono esigibili al verificarsi del caso di previdenza. Sono pagabili entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza, ma non prima che vengano soddisfatti i presupposti di cui all'art. 53.

³ Fino al momento del pagamento secondo i cpv. 1 e 2 le prestazioni non vengono remunerate.

⁴ Le prestazioni vengono versate all'avente diritto in un luogo di pagamento in Svizzera che lo stesso deve designare. La persona avente diritto può richiedere che il versamento avvenga su un conto bancario in uno Stato UE o AELS in cui è domiciliata. Sono fatti salvi i trattati internazionali.

⁵ Le prestazioni di previdenza vengono versate in franchi svizzeri.

art. 56 Restituzione di prestazioni ricevute indebitamente

¹ Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite con gli interessi. Per la remunerazione si applica il tasso d'interesse minimo LPP. Si può prescindere dalla restituzione se l'interessato era in buona fede e la restituzione comporta per lui un onere troppo grave. La decisione spetta al consiglio di fondazione.

² Il diritto di chiedere la restituzione si prescrive in un anno a partire dal momento in cui la fondazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione. Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 35a cpv. 2 e art. 41 LPP).

art. 57 Obbligo di versare prestazioni anticipate

¹ Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, la persona assicurata non era affiliata all'istituzione di previdenza tenuta a versargliele, l'ultima istituzione di previdenza alla quale era affiliata è tenuta ad anticipargliele ai sensi della LPP. Se è stabilito quale sia l'istituzione di previdenza tenuta a versare le prestazioni, l'istituzione di previdenza tenuta ad anticiparle può esercitare il regresso su di essa (art. 26 cpv. 4 LPP).

² Se un caso di previdenza giustifica il diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali e sussistono dubbi su quale sia l'assicurazione sociale tenuta a erogare la prestazione, l'avente diritto può richiedere alla fondazione il versamento della prestazione anticipata, nel caso in cui sia controverso se la responsabilità debba essere assunta dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare.

³ In caso di obbligo di versare prestazioni anticipate, la fondazione eroga solo le prestazioni della previdenza obbligatoria. Se l'obbligo di prestazione della fondazione è stato definitivamente appurato, vengono versate anche le prestazioni della previdenza sovraobbligatoria.

art. 58 Sovraindennizzo e coordinamento con altre prestazioni assicurate

¹ Le prestazioni previste dal presente regolamento vengono ridotte se, unitamente ad altri redditi conteggiabili, superano il 90% del salario presumibilmente perso.

² Sono considerati redditi conteggiabili:

- le prestazioni dell'AVS o dell'AI;
- le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- le prestazioni dell'assicurazione militare;
- le prestazioni che altre assicurazioni sociali e istituzioni di previdenza svizzere ed estere versano sulla base dell'evento dannoso;
- le indennità giornaliere delle assicurazioni obbligatorie;
- le indennità giornaliere delle assicurazioni facoltative che vengono finanziate almeno per il 50% dal datore di lavoro;
- il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito dalle persone invalide.

³ Non vengono tuttavia conteggiati il reddito supplementare conseguito partecipando a provvedimenti di reintegrazione di cui all'art. 8a LAI, né assegni per grandi invalidi, indennità per menomazioni dell'integrità, indennità di capitale, contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe.

⁴ Le prestazioni di vecchiaia che al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare sostituiscono le prestazioni d'invalidità vengono ridotte se coincidono con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare oppure con analoghe prestazioni estere.

⁵ Le prestazioni per i superstiti destinate alla vedova o al vedovo e agli orfani vengono sommate.

⁶ Se dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare la rendita per invalidi viene suddivisa in seguito a divorzio, la quota di rendita da trasferire continua a essere considerata per il calcolo del sovraindennizzo.

⁷ Le prestazioni in capitale vengono convertite in rendite teoriche di uguale valore applicando i principi attuariali della fondazione.

⁸ L'avente diritto alla prestazione deve fornire alla fondazione informazioni su tutti i redditi conteggiabili.

⁹ La fondazione può sempre riesaminare le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo essenziale.

¹⁰Le riduzioni delle prestazioni al raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi dell'art. 20 cpv. 2^{ter} e 2^{quater} LAINF e dell'art. 47 cpv. 1 LAM così come la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa non vengono compensate.

¹¹Se la fondazione ha anticipato delle prestazioni in previsione di una rendita dell'AI, può richiederne il rimborso in qualità di compensazione tramite le prestazioni pagate posticipatamente dall'AI, fino a concorrenza degli importi anticipati. La fondazione deve far valere il suo diritto con lo specifico modulo al più presto con la richiesta di rendita e al più tardi nel momento della decisione dell'ufficio AI. La persona avente diritto deve comunicare senza indugio la richiesta di rendita alla fondazione o segnalarle tempestivamente e di propria iniziativa la decisione dell'ufficio dell'AI.

art. 59 Riduzione delle prestazioni per colpa grave

¹ Se l'AVS / AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la fondazione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente. Il calcolo del sovraindennizzo si basa invece sulle prestazioni integrali.

² La fondazione non compensa i rifiuti o le riduzioni di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare se queste hanno rifiutato o ridotto le prestazioni ai sensi dell'art. 21 LPGa, dell'art. 37 o dell'art. 39 LAINF, dell'art. 65 o dell'art. 66 LAM.

art. 60 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

¹ Le rendite obbligatorie per i superstiti e d'invalidità, la cui durata ha superato tre anni, vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS, come disposto dal Consiglio federale.

² In ogni caso l'adeguamento al rincaro previsto dalla legge viene considerato come compensato mediante le prestazioni regolamentari se e fintantoché esse superano le prestazioni della previdenza obbligatoria adeguate all'evoluzione dei prezzi.

³ Negli altri casi le rendite in corso vengono adeguate nei limiti delle possibilità finanziarie della fondazione. Il consiglio di fondazione decide ogni anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate. La fondazione indica tali decisioni nel suo rapporto annuale.

art. 61 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

¹ I diritti risultanti dal presente regolamento non possono essere né ceduti, né costituiti in pegno prima che diventino esigibili. Fa eccezione la costituzione in pegno per il finanziamento di proprietà d'abitazioni ai sensi dell'art. 78 e segg.

² Il diritto alle prestazioni della fondazione può essere compensato solo con crediti che l'impresa affiliata ha ceduto alla fondazione, se si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario della persona assicurata.

art. 62 Surrogazione

Nei confronti di terzi tenuti a rispondere di un caso di previdenza, secondo il presente regolamento la fondazione subentra nei diritti degli assicurati, dei loro superstiti e degli altri beneficiari, dal momento in cui si verifica l'evento e fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni previste dal presente regolamento.

E. Libero passaggio

art. 63 Prestazione d'uscita

- ¹ La persona assicurata che esce dalla fondazione prima che si verifichi un caso di previdenza ha diritto a una prestazione d'uscita.
- ² La persona assicurata ha diritto a una prestazione di libero passaggio anche se lascia la fondazione tra l'età di pensionamento anticipato e l'età di riferimento regolamentare e continua l'attività lucrativa o è iscritta alla disoccupazione.
- ³ Le persone assicurate la cui rendita dell'Al viene diminuita o sospesa in seguito a riduzione del grado d'invalidità, hanno diritto a una prestazione d'uscita alla fine del periodo di proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e di mantenimento del diritto alle prestazioni.
- ⁴ La prestazione d'uscita è esigibile alla data dell'uscita. A partire da questo momento viene remunerata al tasso d'interesse minimo LPP.
- ⁵ Se la fondazione ha ricevuto le informazioni necessarie per effettuare il versamento della prestazione d'uscita esigibile, vi provvede entro 30 giorni. Se la fondazione non versa la prestazione d'uscita dopo tale termine, dalla fine di tale scadenza è tenuta a pagare un interesse di mora che è superiore di un punto percentuale al tasso d'interesse minimo LPP.

art. 64 Trasferimento e versamento della prestazione d'uscita

- ¹ Se la persona assicurata si affilia a una nuova istituzione di previdenza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, la fondazione versa a quest'ultima la prestazione d'uscita.
- ² Se la fondazione deve corrispondere prestazioni per i superstiti o d'invalidità dopo che ha versato la prestazione d'uscita alla nuova istituzione di previdenza, la prestazione d'uscita deve esserle restituita nella misura necessaria per il versamento delle prestazioni per i superstiti e d'invalidità. Le prestazioni per i superstiti o d'invalidità vengono ridotte se la restituzione non viene effettuata.

art. 65 Mantenimento della previdenza in un'altra forma

- ¹ Se la persona assicurata non si affilia a una nuova istituzione di previdenza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, deve comunicare alla fondazione in quale altra forma consentita intende mantenere la previdenza.
- ² La persona assicurata uscente può scegliere una delle opzioni previste dalla legge:
 - apertura di un conto di libero passaggio da parte della persona assicurata uscente;
 - stipulazione di una polizza di libero passaggio da parte della persona assicurata uscente;
 - pagamento in contanti secondo l'art. 66.
- ³ In mancanza di tale comunicazione, al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo l'uscita, la fondazione versa la prestazione d'uscita con gli interessi calcolati al tasso minimo LPP alla Fondazione istituto collettore LPP.

art. 66 Pagamento in contanti

- ¹ La persona assicurata uscente può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:
 - lascia definitivamente la Svizzera, fermo restando quanto previsto al successivo capoverso 2,
 - inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria o
 - l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.

² Le persone assicurate non possono chiedere il pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia LPP acquisito fino all'uscita dall'istituzione di previdenza se:

- rimangono assicurate a titolo obbligatorio secondo le norme giuridiche di uno Stato membro dell'Unione europea per i rischi vecchiaia, decesso e invalidità;
- rimangono assicurate a titolo obbligatorio secondo le norme giuridiche islandesi o norvegesi per i rischi vecchiaia, decesso e invalidità;
- sono domiciliate nel Principato del Liechtenstein.

³ Il pagamento in contanti del capitale a favore di una persona sposata necessita del consenso scritto con firma autenticata del coniuge. Invece di essere autenticata, la firma può essere apposta di persona negli uffici della fondazione dietro presentazione del passaporto o della carta d'identità. Se non è possibile raccogliere il consenso o se esso viene rifiutato senza un motivo valido, è possibile adire il tribunale civile.

⁴ Se la prestazione di libero passaggio è costituita in pegno, per il pagamento in contanti è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.

⁵ Per effettuare il pagamento in contanti la fondazione richiede i rispettivi documenti probatori.

art. 67 Conteggio e informazione

¹ In caso di libero passaggio la fondazione allestisce per la persona assicurata un conteggio sulla prestazione d'uscita in cui figura il relativo calcolo, l'ammontare dell'importo minimo e l'ammontare dell'avere di vecchiaia secondo la LPP.

² La fondazione informa la persona assicurata in merito a tutte le possibilità legali e regolamentari a sua disposizione per il mantenimento della previdenza, richiamando in particolare la sua attenzione sulle modalità con cui può mantenere la copertura previdenziale in caso di decesso e invalidità.

art. 68 Calcolo della prestazione d'uscita

¹ La fondazione calcola la prestazione d'uscita in base alle disposizioni legali sul primato dei contributi. La prestazione d'uscita corrisponde all'importo più elevato tra i tre seguenti, aggiornato al momento dell'uscita dalla fondazione:

- capitale di risparmio: il diritto della persona assicurata corrisponde al capitale di risparmio al momento dell'uscita dalla fondazione;
- importo minimo secondo l'art. 17 LFLP: all'uscita dalla fondazione, la persona assicurata ha diritto almeno alle prestazioni di libero passaggio apportate e agli acquisti, compresi gli interessi, nonché ai contributi di risparmio remunerati che ha versato durante il periodo di contribuzione, con un supplemento del 4% per anno d'età a partire dall'età LPP di 20 anni, al massimo però del 100% su questi contributi. Per i contributi per il mantenimento della previdenza al livello del salario precedente a partire dal 58o anno di età secondo l'art. 22 o in caso di congedo non retribuito secondo l'0 non viene conteggiato il supplemento del 4% per anno di età.

Il tasso d'interesse da applicare per il calcolo dell'importo minimo corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP. Durante il periodo di un'eventuale copertura insufficiente, il tasso d'interesse per il calcolo dell'importo minimo può essere ridotto al tasso d'interesse applicato alla remunerazione del capitale di risparmio;

- avere di vecchiaia secondo la LPP: all'uscita dalla fondazione la previdenza obbligatoria viene garantita versando alla persona assicurata almeno l'avere di vecchiaia previsto dalla LPP.

² La fondazione può ridurre la prestazione d'uscita se l'uscita avviene nel contesto di una liquidazione parziale o totale e se la fondazione presenta un disavanzo tecnico. In questo caso si applicano le disposizioni del regolamento sulla liquidazione parziale.

F. Divorzio

art. 69 Principio

¹ In caso di divorzio, secondo il diritto svizzero, il tribunale competente decide sui diritti dei coniugi in base agli artt. da 122 a 124e CC.

² Qualora, nell'ambito dell'esecuzione del divorzio, venga trasferita una parte della prestazione d'uscita, il capitale di risparmio sarà ridotto dell'importo richiesto. Le prestazioni che dipendono da tale capitale vengono ridotte in misura corrispondente.

³ Il capitale di risparmio e l'aver di vecchiaia secondo la LPP vengono ridotti proporzionalmente.

⁴ Se la persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità prima dell'età di riferimento regolamentare, l'importo che gli spetterebbe alla cessazione dell'invalidità viene considerato come prestazione d'uscita (prestazione d'uscita ipotetica).

⁵ Se una parte della rendita viene trasferita nel quadro dell'esecuzione del divorzio, trovano applicazione per analogia i cpv. 2 e 3.

⁶ Al momento dell'avvio di una procedura di divorzio, l'erogazione delle rendite per i figli già in corso rimane invariata.

art. 70 Utilizzo

¹ L'importo e l'utilizzo di una prestazione d'uscita o di rendita da trasferire si basano sulla sentenza passata in giudicato.

² La parte di rendita assegnata al coniuge creditore viene convertita dalla fondazione in una rendita del divorzio vitalizia al momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato, secondo le disposizioni di cui all'art. 19h OLP. Questa rendita non giustifica aspettative sulle prestazioni per i superstiti o d'invalidità.

³ La rendita del divorzio viene versata direttamente al coniuge creditore se ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'art. 13 cpv. 1 LPP oppure se richiede un pagamento in contanti perché ha diritto a una rendita intera d'invalidità oppure ha più di 58 anni di età. In tutti gli altri casi la rendita del divorzio viene trasferita all'istituzione di previdenza del coniuge creditore secondo le disposizioni dell'art. 19j OLP.

⁴ Invece del trasferimento della rendita, il coniuge creditore può richiedere una liquidazione in capitale. La richiesta di liquidazione in capitale deve essere notificata per iscritto alla fondazione. Da quel momento la richiesta è irrevocabile. La conversione in capitale viene eseguita secondo i principi tecnici della fondazione validi al momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato. Con la liquidazione in capitale si estinguono tutti i diritti del coniuge creditore nei confronti della fondazione.

art. 71 Riacquisto

¹ La persona assicurata ha la possibilità di effettuare riacquisti nei limiti della prestazione d'uscita trasferita. Gli importi riacquistati sono assegnati all'aver di vecchiaia secondo la LPP e al capitale di risparmio nella stessa misura della riduzione prevista dall'art. 69 cpv. 3. Se la quota dell'aver di vecchiaia non può più essere accertata ai sensi della LPP, si applica l'art. 15b OPP 2.

² Il riacquisto di una prestazione d'uscita ipotetica trasferita da parte di una persona assicurata invalida non è consentito.

art. 72 Accredito

I versamenti trasferiti per una persona assicurata in seguito a una sentenza di divorzio vengono accreditati al capitale di risparmio conformemente alla comunicazione dell'istituzione di previdenza che effettua il trasferimento.

art. 73 Sentenze di divorzio estere

Le sentenze di divorzio estere che si esprimono su una suddivisione dell'avere di vecchiaia presso un'istituzione di previdenza svizzera devono essere portate dalla persona assicurata o dall'avente diritto davanti al giudice civile competente della sede della fondazione e dallo stesso dichiarate esecutive.

art. 74 Adeguamento della rendita di vecchiaia e della prestazione d'uscita da trasferire

¹ Un adeguamento della rendita di vecchiaia e della prestazione d'uscita da trasferire viene effettuato quando, per una persona assicurata attiva o invalida, subentra il caso di previdenza vecchiaia durante la procedura di divorzio. La riduzione viene calcolata nel modo seguente:

- La prestazione d'uscita da trasferire viene convertita in una rendita di vecchiaia ipotetica utilizzando l'aliquota di conversione applicata per il calcolo della rendita di vecchiaia.
- Questa rendita di vecchiaia ipotetica viene moltiplicata per gli anni tra il pensionamento e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. L'importo calcolato viene suddiviso a metà tra i coniugi e addebitato alla prestazione d'uscita o alla rendita di vecchiaia.
- Per l'ulteriore riduzione attuariale della rendita di vecchiaia in corso, l'importo suddiviso viene moltiplicato per l'aliquota di conversione corretta in termini attuariali del momento in cui la sentenza di divorzio è passata in giudicato.
- La rendita di vecchiaia in corso è ridotta della rendita ipotetica di vecchiaia e dell'importo corrispondente alla riduzione attuariale supplementare della rendita di vecchiaia in corso.

² Per la riduzione attuariale della rendita di vecchiaia sono determinanti le basi attuariali della fondazione.

G. Promozione della proprietà d'abitazioni

art. 75 Proprietà d'abitazioni

¹ Gli oggetti immobiliari autorizzati della proprietà d'abitazioni sono l'appartamento e la casa unifamiliare a uso proprio.

² Le forme autorizzate della proprietà d'abitazioni sono la proprietà, la comproprietà (segnatamente la comproprietà per piani), la proprietà comune della persona assicurata con il coniuge e il diritto di superficie per sé stante e permanente.

art. 76 Partecipazioni

¹ Sono partecipazioni autorizzate l'acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni; l'acquisto di azioni di una società anonima di locatari; la concessione di un mutuo parziario a un organismo di costruzione di utilità pubblica.

² Il regolamento della cooperativa di costruzione d'abitazioni deve prevedere che i fondi della previdenza versati dall'assicurato per l'acquisto di quote di partecipazione vengano trasferiti, in caso di uscita dalla cooperativa, ad un'altra cooperativa di costruzione d'abitazioni o a un altro organismo di costruzione di cui l'assicurato stesso usa un'abitazione oppure a un'istituzione di previdenza professionale. Lo stesso si applica per analogia alle altre forme di partecipazione.

art. 77 Uso proprio

¹ È considerato uso proprio l'utilizzazione da parte della persona assicurata nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale.

² Se la persona assicurata prova che tale utilizzazione non è temporaneamente possibile, la locazione è autorizzata in questo periodo.

art. 78 Costituzione in pegno

¹ La persona assicurata può costituire in pegno per proprietà d'abitazioni a uso proprio il suo diritto a prestazioni di previdenza o un importo massimo pari alla prestazione d'uscita al momento della realizzazione del pegno.

² La persona assicurata che ha superato il 50° anno di età può costituire in pegno al massimo il maggiore dei due importi successivi:

- la prestazione di libero passaggio cui avrebbe avuto diritto nel suo 50° anno di età, aumentata dei rimborsi effettuati dopo tale età e diminuita dell'importo utilizzato per prelievi anticipati o costituzioni in pegno per la proprietà d'abitazioni dopo tale età;
- la metà della differenza tra la prestazione di libero passaggio al momento della realizzazione del pegno e la prestazione di libero passaggio già utilizzata per la proprietà d'abitazioni in quel dato momento.

³ La costituzione in pegno è consentita anche per l'acquisto di quote di partecipazione di una cooperativa di costruzione d'abitazioni o di partecipazioni simili, se la persona assicurata stessa usa un'abitazione cofinanziata.

⁴ Per la validità della costituzione in pegno occorre la notificazione per iscritto della fondazione.

⁵ Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio, il versamento della prestazione di previdenza e il trasferimento, in seguito a divorzio, di una parte della prestazione di libero passaggio all'istituzione di previdenza dell'altro coniuge. Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso, la fondazione deve garantire l'importo corrispondente.

⁶ In caso di uscita, la fondazione comunica al creditore pignoratorio il destinatario e l'entità del trasferimento della prestazione di libero passaggio.

⁷ Se il pegno viene realizzato prima del caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione le disposizioni sul prelievo anticipato.

art. 79 Presupposti e ammontare del prelievo anticipato

¹ Fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, la persona assicurata può far valere il proprio diritto a un importo per una proprietà d'abitazioni a uso proprio.

² Se negli ultimi tre anni prima del prelievo anticipato la persona assicurata ha effettuato degli acquisti, la prestazione d'uscita che ne deriva non può essere prelevata in anticipo per il finanziamento della proprietà d'abitazioni per tre anni dal momento dell'acquisto.

³ Fino al compimento del 50° anno di età, la persona assicurata può prelevare un importo massimo pari alla prestazione di libero passaggio. La persona assicurata che ha superato i 50 anni può prelevare al massimo il maggiore dei due importi seguenti:

- la prestazione di libero passaggio cui avrebbe avuto diritto nel suo 50° anno di età, aumentata dei rimborsi effettuati dopo tale età e diminuita dell'importo utilizzato con prelievi anticipati o costituzioni in pegno per la proprietà d'abitazioni dopo tale età;
- la metà della differenza tra la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e la prestazione di libero passaggio già utilizzata per la proprietà d'abitazioni in quel dato momento.

⁴ La persona assicurata può utilizzare questo importo anche per l'acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzioni di abitazioni o di partecipazioni simili, se la persona assicurata stessa usa un'abitazione cofinanziata con tale importo. Di seguito il termine "proprietà d'abitazioni" comprende sempre anche questo scopo di utilizzo.

art. 80 Importo minimo, molteplici prelievi anticipati

¹ Per il prelievo anticipato l'importo minimo è pari a 20 000 franchi. Questo importo minimo non è da destinare all'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni e di simili partecipazioni.

² Un prelievo anticipato può essere chiesto ogni cinque anni.

art. 81 Riduzione delle prestazioni

¹ In caso di prelievo anticipato, il capitale di risparmio viene ridotto dell'importo prelevato in anticipo. Le prestazioni subordinate al capitale di risparmio vengono ridotte in misura corrispondente.

² Il capitale di risparmio e l'avere di vecchiaia secondo la LPP vengono ridotti proporzionalmente.

art. 82 Presupposti e prova

¹ La persona assicurata che intenda far valere il suo diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno deve fornire prova alla fondazione che i presupposti della sua richiesta sono stati soddisfatti.

² Se la persona assicurata è sposata, il prelievo anticipato o la costituzione in pegno sono ammessi soltanto con il consenso scritto dell'altro coniuge. Ogni successiva costituzione di un diritto di pegno immobiliare presuppone il consenso scritto del coniuge. Qualora non fosse possibile ottenere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato senza motivi validi, l'assicurato può adire il tribunale civile. Il

consenso deve essere comprovato secondo le condizioni della fondazione e deve essere ufficialmente autenticato. Invece di essere autenticata, la firma può essere apposta di persona negli uffici della fondazione dietro presentazione del passaporto o della carta d'identità.

art. 83 **Informazione**

La fondazione informa la persona assicurata in caso di prelievo anticipato, costituzione in pegno o su sua richiesta scritta in merito a:

- il capitale di previdenza a sua disposizione per la proprietà d'abitazioni;
- la riduzione delle prestazioni connessa a un prelievo anticipato o a una realizzazione del pegno;
- la possibilità di coprire una lacuna nella copertura previdenziale per l'invalidità o il decesso causata dal prelievo anticipato o dalla realizzazione del pegno;
- l'obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o di realizzazione del pegno;
- il diritto alla restituzione delle imposte pagate e il termine da osservare nel caso di rimborso del prelievo anticipato o di rimborso in seguito a precedente realizzazione del pegno.

art. 84 **Prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e obbligo di comunicazione**

¹ La fondazione comunica spontaneamente alla nuova istituzione di previdenza se e in quale misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza è gravata da pegno o sono stati effettuati prelievi anticipati.

² La fondazione determina il momento del prelievo anticipato e l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita fino a quel momento e li comunica alla nuova istituzione di previdenza.

art. 85 **Notifica all'Amministrazione federale delle contribuzioni**

La fondazione notifica all'Amministrazione federale delle contribuzioni, entro 30 giorni mediante l'apposito modulo, il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di libero passaggio come pure il rimborso.

art. 86 **Costi**

¹ Tutti i costi esterni sostenuti in correlazione con il prelievo anticipato o la costituzione in pegno sono a carico della persona assicurata.

² Nei casi dispendiosi possono essere messi in conto alla persona assicurata anche i costi sostenuti internamente dalla fondazione.

art. 87 **Pagamento**

¹ La fondazione versa l'importo del prelievo anticipato, dietro presentazione dei documenti corrispondenti e d'intesa con la persona assicurata, direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o, nel caso di acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzioni di abitazioni o di partecipazioni simili, ai rispettivi aventi diritto.

² La fondazione versa l'importo del prelievo anticipato al più tardi entro sei mesi dal momento in cui la persona assicurata ha fatto valere la sua pretesa.

³ Se il prelievo anticipato mette in pericolo la liquidità della fondazione, il pagamento di una parte delle richieste può essere differito. Per il disbrigo delle richieste differite vale l'ordine di priorità seguente:

1. persone assicurate che hanno appena acquistato la proprietà d'abitazioni o per le quali l'acquisto è imminente;
2. persone assicurate che a causa dell'acquisto di una proprietà d'abitazioni si trovano in difficoltà finanziarie;
3. altre persone assicurate, per le quali la sequenza del trattamento si basa sul momento dell'acquisto della proprietà d'abitazioni: più l'acquisto è remoto nel tempo, più il pagamento sarà posticipato.

⁴ In caso di copertura insufficiente, il pagamento del prelievo anticipato può essere limitato nel tempo o a livello d'importo oppure rifiutato interamente, se tale prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari. La limitazione o il rifiuto del versamento è possibile solo per la durata della copertura insufficiente. La fondazione informa la persona assicurata, alla quale viene limitato o rifiutato il pagamento, in merito alla durata e all'entità della misura.

art. 88 Rimborso

¹ L'importo prelevato deve essere rimborsato dalla persona assicurata o dai suoi eredi alla fondazione, qualora

- la proprietà d'abitazioni venga alienata;
- diritti economicamente equivalenti a un'alienazione siano concessi sulla proprietà d'abitazioni oppure
- nessuna prestazione di previdenza sia esigibile in caso di decesso dell'assicurato.

² La persona assicurata può inoltre rimborsare l'importo prelevato in qualsiasi momento osservando le condizioni dei capoversi seguenti.

³ Il rimborso è autorizzato

- fino al pensionamento,
- fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o
- fino al pagamento in contanti della prestazione d'uscita.

⁴ Gli importi rimborsati sono ripartiti tra l'aver di vecchiaia secondo la LPP e il capitale di risparmio, nella stessa proporzione applicata al momento del prelievo anticipato.

⁵ L'importo minimo del rimborso ammonta a 10 000 franchi. Se il prelievo anticipato ancora in sospeso è inferiore a questo importo, il rimborso deve essere versato in un unico importo.

art. 89 Cambio di proprietà d'abitazioni

Se entro un termine di due anni la persona assicurata intende reinvestire il ricavato dell'alienazione della proprietà d'abitazioni equivalente al prelievo anticipato nella proprietà di una nuova abitazione può trasferire questo importo ad un'istituzione di libero passaggio.

art. 90 Rimborsi in caso di riduzioni di valore

¹ In caso di alienazione della proprietà d'abitazioni, l'obbligo di rimborso si limita all'ammontare del ricavato.

² Per ricavato si intende il prezzo di vendita, detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore. Non sono considerati gli impegni risultanti da mutui contratti nel corso dei due anni che precedono la vendita della proprietà d'abitazioni, a condizione che la persona assicurata provi che questi erano necessari per il finanziamento della sua proprietà.

art. 91 Aumento del diritto alle prestazioni con il rimborso

¹ Con il rimborso, il capitale di risparmio viene aumentato dell'importo rimborsato. L'aver di vecchiaia LPP viene aumentato della parte LPP del rimborso.

² Il rimborso può corrispondere al massimo all'importo del prelievo anticipato.

art. 92 Garanzia dello scopo di previdenza

¹ La persona assicurata o i suoi eredi possono alienare la proprietà d'abitazioni fermo restando l'obbligo di rimborso. È considerata alienazione anche il conferimento di diritti che equivalgono economicamente ad un'alienazione. Per contro non è considerato alienazione il trasferimento della proprietà d'abitazioni a una persona beneficiaria ai sensi del diritto di previdenza. Quest'ultima soggiace alla stessa restrizione del diritto d'alienazione della persona assicurata.

² La restrizione del diritto d'alienazione dev'essere menzionata nel registro fondiario. La fondazione è tenuta a richiedere la menzione nel registro fondiario al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno che grava l'aver di previdenza.

³ La menzione può essere cancellata:

- al pensionamento,
- in seguito al verificarsi di un altro caso di previdenza,
- in caso di pagamento in contanti della prestazione d'uscita,
- se è dimostrato che l'importo investito nella proprietà d'abitazioni è stato trasferito all'istituzione di previdenza della persona assicurata o a un istituto di libero passaggio.

⁴ Le partecipazioni a una cooperativa di costruzione d'abitazioni o i titoli di partecipazioni analoghe devono essere depositati presso la fondazione fino al rimborso oppure fino al verificarsi del caso di previdenza o al pagamento in contanti.

⁵ La persona assicurata domiciliata all'estero deve dimostrare, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno dell'aver di previdenza, che utilizza i fondi della previdenza professionale per la proprietà della sua abitazione principale.

⁶ L'obbligo e il diritto di rimborso vigono fino al pensionamento, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o al pagamento in contanti.

H. Disposizioni finali e transitorie

art. 93 Copertura insufficiente

¹ Se si evidenzia un disavanzo tecnico, la fondazione viene risanata ai sensi dell'art. 44 OPP 2. In collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, il consiglio di fondazione determina il piano di misure da adottare per sanare la copertura insufficiente.

² Nel quadro delle prescrizioni di legge, durante il periodo di copertura insufficiente la fondazione può

- abbassare i tassi d'interesse tenendo conto del principio di imputazione;
- limitare il prelievo anticipato per finanziare la proprietà d'abitazioni;
- richiedere da datori di lavoro e dipendenti contributi addizionali per sanare la copertura insufficiente; il contributo del datore di lavoro deve equivalere almeno alla somma dei contributi dei suoi dipendenti;
- richiedere da beneficiari di rendite un contributo per sanare la copertura insufficiente. Il contributo viene riscosso mediante compensazione con le rendite in corso. Il contributo può essere riscosso solo sulla parte delle rendite in corso costituitasi negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura, a seguito di aumenti non prescritti dalla legge o dal regolamento. Non può essere riscosso sulle prestazioni di previdenza in caso di vecchiaia, decesso e invalidità della previdenza obbligatoria. L'ammontare delle rendite alla nascita del diritto alla rendita rimane garantito.

³ Se le succitate misure dovessero rivelarsi inefficaci, nei limiti dettati dalle prescrizioni di legge, la fondazione può scendere al di sotto del tasso d'interesse minimo previsto dalla LPP per la durata della copertura insufficiente, al massimo, tuttavia, per un periodo di cinque anni. La riduzione al di sotto di tale livello può ammontare al massimo allo 0,5%.

⁴ In caso di copertura insufficiente, la fondazione è tenuta a informare l'autorità di vigilanza, le imprese affiliate, le persone assicurate nonché i beneficiari di rendite in merito all'entità e alle cause di tale copertura insufficiente come pure alle misure adottate.

⁵ In presenza di una copertura insufficiente, il perito redige annualmente un rapporto attuariale. In particolare, dichiara se le misure adottate dal consiglio di fondazione per sanare la copertura insufficiente soddisfano i requisiti di legge e informa in merito alla loro efficacia. Riferisce all'autorità di vigilanza se la fondazione non adotta alcuna misura o se adotta misure carenti per sanare la copertura insufficiente.

art. 94 Liquidazione parziale

I presupposti, la procedura e l'esecuzione della liquidazione parziale della fondazione sono disciplinati in un regolamento distinto sulla liquidazione parziale.

art. 95 Prescrizione dei diritti

¹ I diritti alle prestazioni non si prescrivono se la persona assicurata non ha lasciato la fondazione al momento in cui si verifica il caso di previdenza.

² I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Si applicano gli artt. 129-142 CO.

art. 96 **Obbligo di conservare i documenti relativi alla previdenza**

¹ La fondazione è tenuta a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza contenenti informazioni importanti per l'esercizio dei diritti delle persone assicurate, come

- documenti concernenti l'avere di previdenza;
- documenti concernenti i conti o le polizze della persona assicurata;
- documenti concernenti tutte le situazioni determinanti durante il periodo di assicurazione come acquisti, pagamenti in contanti, prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e prestazioni di uscita in caso di divorzio;
- contratti di affiliazione tra le imprese affiliate e la fondazione;
- regolamenti;
- corrispondenza commerciale importante;
- documenti che consentono di identificare le persone assicurate.

² I documenti possono essere conservati su supporti non cartacei a condizione, tuttavia, che rimangano sempre leggibili.

³ L'obbligo di conservare i documenti dura fino a dieci anni dal momento in cui prende fine l'obbligo di erogare le prestazioni. Se non è stata versata alcuna prestazione di previdenza perché la persona assicurata non ha fatto valere i suoi diritti, l'obbligo di conservare i documenti dura fino al momento in cui l'assicurato compie o avrebbe compiuto 100 anni. In caso di libero passaggio, l'obbligo per la fondazione di conservare i documenti importanti relativi alla previdenza termina dieci anni dopo il trasferimento della prestazione d'uscita della persona assicurata alla nuova istituzione di previdenza o a un'istituzione che gestisce conti o polizze di libero passaggio.

art. 97 **Contenzioso**

¹ Le controversie sull'applicazione o sull'interpretazione del presente regolamento di previdenza oppure su questioni che non sono dallo stesso esplicitamente definite, devono prima essere presentate al consiglio di fondazione per un accordo amichevole.

² Nell'impossibilità di una risoluzione amichevole, dovranno essere adite le vie legali davanti al tribunale competente. È competente il tribunale designato dal Cantone secondo l'art. 73 LPP.

³ Il foro è nella sede o nel domicilio svizzera/o del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale la persona assicurata fu assunta.

art. 98 **Lacune nel regolamento di previdenza**

Per i casi in cui il presente regolamento non contenga apposite disposizioni, il consiglio di fondazione adotta una regolamentazione adeguata alla natura e allo scopo della fondazione. A questo fine deve essere osservato il quadro normativo dettato dalla legislazione o dalle prescrizioni dell'autorità di vigilanza.

art. 99 **Limitazione di responsabilità**

¹ I crediti nei confronti della fondazione non possono superare le prestazioni di rischio esigibili e il capitale di risparmio individuale effettivamente accumulato.

² Le prescrizioni LPP prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, se la fondazione poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, quest'ultima non è applicabile retroattivamente.

art. 100 Modifiche del regolamento

¹ Il presente regolamento può essere modificato dal consiglio di fondazione nel rispetto dei diritti acquisiti dei beneficiari nel quadro delle prescrizioni di legge. Viene adeguato alle modifiche legislative.

² Per le decisioni eccedenti le prescrizioni della LPP con conseguenze finanziarie per l'impresa affiliata si rende necessario il consenso di quest'ultima.

³ Le modifiche del regolamento devono essere portate a conoscenza dell'autorità di vigilanza.

art. 101 Mantenimento dei diritti acquisiti

In seguito alla fusione, i capitali di decesso supplementari assicurati al 31 dicembre 2007 nel quadro di Ascom Kadervorsorge-Stiftung e di Alpha-Vorsorge-Stiftung vengono garantiti nel loro importo in franchi al 31 dicembre 2007. Trova applicazione l'ordinamento dei beneficiari dell'art. 51.

art. 102 Disposizioni transitorie

¹ Per tutte le persone assicurate e per i beneficiari di rendite per cui è subentrato il caso di previdenza prima del 1° gennaio 2021, alla pretesa di previdenza si applica il regolamento vigente alla data in cui si è verificato il caso di previdenza.

² Le rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso di versamento al 31 dicembre 2020 non subiscono alcuna modifica. Se una rendita d'invalidità temporanea giunge a termine, il successivo pensionamento viene trattato in base alle disposizioni del presente regolamento.

³ Se il pensionamento si è verificato prima del 1° gennaio 2008, l'ammontare della rendita per coniugi viene determinata in base al regolamento in vigore al momento del pensionamento e corrisponde di regola al 60% della rendita di vecchiaia in corso.

⁴ Per il calcolo del sovraindennizzo e per le prestazioni in aspettativa valgono le disposizioni del presente regolamento.

art. 103 Entrata in vigore del regolamento di previdenza

Il presente regolamento è stato adottato dal consiglio di fondazione il 4 settembre 2020 ed entra in vigore il 1° gennaio 2021. Sostituisce tutte le disposizioni regolamentari precedenti.

Berna, 4 settembre 2020

Ascaro Vorsorgestiftung



Roland Frey
Presidente del consiglio di fondazione



Willy Guntern
Gerente

Allegato 1 - Importi

Importi 2021

Soglia d'accesso

La soglia d'accesso ammonta a 21 510 franchi (3/4 della rendita massima di vecchiaia AVS), salvo disposizione contraria del piano di previdenza.

Rendita di vecchiaia AVS

La rendita massima di vecchiaia AVS ammonta a 28 680 franchi all'anno.

Salario minimo assicurato

Il salario minimo assicurato ammonta a 3 585 franchi.

Salario determinante massimo

Il salario determinante massimo ammonta a 860 400 franchi, salvo disposizione contraria del piano di previdenza.

Remunerazione

Remunerazione per il capitale di risparmio:	2.00%
Tasso d'interesse minimo LPP:	1.00%
Tasso d'interesse tecnico per la valutazione degli obblighi di pagamento delle rendite:	1.50%
Interesse di mora per una prestazione d'uscita esigibile:	2.00%
Tasso d'interesse per contributi esigibili:	5.00%

Allegato 2 - Aliquote di conversione

Aliquote di conversione

età di pensionamento	2020	2021	2022
58	5.00%	4.80%	4.60%
59	5.15%	4.95%	4.75%
60	5.30%	5.10%	4.90%
61	5.45%	5.25%	5.05%
62	5.60%	5.40%	5.20%
63	5.75%	5.55%	5.35%
64	5.90%	5.70%	5.50%
65	6.00%	5.80%	5.60%
66*	6.10%	5.90%	5.70%
67*	6.20%	6.00%	5.80%
68*	6.30%	6.10%	5.90%
69*	6.40%	6.20%	6.00%
70*	6.50%	6.30%	6.10%

*se il piano di previdenza prevede il pro seguimento dell'assicurazione oltre l'età di riferimento regolamentare.

In caso di inizio della rendita al 1o gennaio si applicano le aliquote di conversione dell'anno precedente.

La rendita di vecchiaia viene calcolata moltiplicando l'aliquota di conversione associata all'età per il capitale di risparmio esistente.

I valori intermedi vengono calcolati con interpolazione lineare.

